

CASO 21/2010

CAMPIONATO D'AUTUNNO - TROFEO NUCCIO CAIA

Circolo Velico Ribellino - Siracusa,
Siracusa 17 ottobre 2010

ITA12469 - Comitato di Regata

Regola 63.1 del Regolamento di Regata - *Requisiti per un'udienza - Una decisione in tema di riparazione non deve essere decisa senza udienza. Il comitato per le proteste deve ascoltare tutte le proteste e richieste di riparazione che sono state consegnate all'ufficio di regata, a meno che consenta di ritirare la protesta o richiesta di riparazione.*

Regola 63.2 del Regolamento di Regata - *Ora e luogo dell'udienza - A tutte le parti di un'udienza devono essere notificati il tempo e luogo dell'udienza.*

Regola 63.3 del Regolamento di Regata - *Diritto ad essere presenti - Le parti hanno diritto di essere presenti all'udienza.*

Regola 63.6 del Regolamento di Regata - *Assunzione delle prove ed accertamento dei fatti - Il comitato per le proteste deve accertare i fatti, ricevendo le deposizioni delle parti e dei testimoni e acquisendo tutte le altre prove necessarie, e fondare su di essi la sua decisione.*

LA GIURIA D'APPELLO

composta da Sergio Gaibisso (Presidente), Riccardo Antoni, Fabio Donadono ed Eugenio Torre (componenti), Marco Alberti e Giuseppe Russo (componenti supplenti), Anna Maria Bonomo (uditrice), ha pronunciato la seguente

decisione

Sull'appello presentato dalla imbarcazione ISOLA (ITA12469) contro la decisione del Comitato di regata del *Campionato d'Autunno 2010 - Trofeo Nuccio Caia*, emessa il 5/11/2010, con la quale il Comitato di Regata non accoglie la richiesta di modifica della classifica della prima prova, disputatasi il 17/10/2010, presentata in data 21/10/2010, dopo la pubblicazione della classifica, asserendo una violazione della regola 35del RRS.

L'appellante sostiene che la prima prova del *Campionato d'Autunno 2010 - Trofeo Nuccio Caia* organizzato dal Circolo Velico Ribellino il 17 ottobre 2010 a Siracusa, prevista come una regata a bastone di 3 giri per un totale di circa 8 miglia, è stata ridotta dopo la conclusione del lato di poppa del secondo giro per mancanza di vento, registrando l'arrivo di ITA2469 con il tempo di 02.18.15.

Il 19 ottobre 2010, alle ore 18,30 viene pubblicata la classifica della prova ed ITA12469 appare come DNF, risultando fuori tempo limite. Sulla tabella di controllo del tempo limite pubblicata contestualmente risulta che solo 5 barche sono arrivate prima dello scadere del tempo limite e sono state classificate di conseguenza.

Con richiesta scritta del 21 ottobre l'appellante chiede al CdR la modifica della classifica della prima prova, e l'inserimento di ITA12469 come previsto dalla regola 35 RRS, che non risulta modificata dalle istruzioni di regata. In subordine l'appellante contesta anche il criterio di calcolo del tempo limite, che invece di essere riferito al percorso previsto, è stato ridotto proporzionalmente alla riduzione di percorso asserendo che al momento dell'arrivo ITA12469 era ancora all'interno del suo tempo limite se calcolato in base al percorso completo.

Il Comitato di Regata, che si presume abbia anche svolto le funzioni di Comitato per le Proteste (non sono disponibili agli atti organigrammi o comunicati di nomina dei diversi comitati), risponde alla richiesta di ITA-12469 con una nota del 5 novembre in cui nega la correzione della classifica sostenendo che le istruzioni di regata non hanno modificato alcuna regola salvo istituire in tempo limite per ogni imbarcazione da calcolarsi secondo la formula $\text{Tempo Limite} = 2 \times \text{GPH} \times \text{miglia}$.

L'appellante presenta appello consegnato per posta il 19 novembre, entro i termini dalla comunicazione della decisione, chiedendo riparazione ai sensi della classifica del campionato.

Nelle loro osservazioni all'appello sia l'Appellante che il Comitato per le Proteste ribadiscono le rispettive posizioni senza aggiungere elementi determinanti.

Sul caso oggetto dell'appello va osservato quanto segue:

Nel caso in questione il Comitato di Regata svolgeva anche funzioni di Comitato per le Proteste per cui occorre valutare con una certa dose di elasticità i termini con cui l'appellante si rivolge al '*Comitato di Regata*' estendendo l'interpretazione di questo termine anche all'accezione di '*Comitato per le Proteste*', ove pertinente.

Nella fattispecie la richiesta presentata dall'appellante il 21 ottobre al '*Comitato di Regata/delle Proteste*' ha tutti i requisiti per essere considerata a tutti gli effetti una '*Richiesta di Riparazione*' in quanto:

1. Essa è stata presentata per iscritto e fatta pervenire all'ufficio di regata in tempi che il Comitato per le Proteste stesso ha valutato compatibili con quanto prescritto dalla Regola 62.2, tant'è che nella sua risposta del 5 novembre ha dichiarato di respingere detta richiesta entrando nel merito e non l'ha semplicemente dichiarata inammissibile per presentazione fuori dei termini.
2. Anche se in modo alquanto ridondante e lontano dalle normali forme procedurali essa chiede al Comitato di correggere tra le altre la posizione di arrivo di ITA-12469 da DNF a classificata secondo la posizione

determinata dal tempo di arrivo, motivando la richiesta con un'asserita mancata osservanza della Regola 35, il che significa che il richiedente ritiene che la propria posizione sia stata peggiorata da un'azione impropria o da un'omissione del comitato, il che rientra in quanto previsto dalla Regola 62.1(a).

Il '*Comitato di Regata/delle Proteste*', valutato il caso, risponde alla richiesta di ITA-12469 con lettera del 5 novembre negando la correzione della classifica e motivando la propria decisione.

Va inoltre osservato che stando alla documentazione presentata agli atti incluse le osservazioni del '*Comitato di Regata/delle Proteste*' e quelle dell'Appellante risulta:

- a) Non esservi traccia alcuna della decisione del Comitato di istruire un'udienza per decidere della richiesta di riparazione, contrariamente a quanto previsto dalla Regola 63.1 - *Requisiti per un'udienza*,
- b) Non esservi traccia alcuna di una convocazione di ITA-12469 all'udienza di cui sopra, contrariamente a quanto previsto dalla Regola 63.2 - *Ora e luogo dell'udienza*.
- b) Non esservi traccia alcuna che faccia riferimento allo svolgimento di un'udienza alla presenza di ITA-12469 nel corso della quale siano state sentite le *parti* ed eventuali testimoni e siano stati accertati i fatti oggetto della richiesta di riparazione, contrariamente a quanto previsto dalle Regole 63.3 - *Diritto ad essere presenti* e 63.6 - *Assunzione delle prove ed accertamento dei fatti* .

Si conclude pertanto che:

In assenza di tali tracce si desume che tale udienza non abbia avuto luogo e che la richiesta di riparazione sia stata trattata dal '*Comitato di Regata/delle Proteste*', o anche solo dal suo Presidente senza ulteriori accertamenti comunicando poi la decisione al richiedente con la nota del 5 novembre disattendendo quanto specificamente previsto dal secondo paragrafo della Regola 63.1 - *Requisiti di un'udienza* il quale prescrive che '*una decisione in tema di riparazione non deve essere presa senza udienza*.'

per questi motivi

in assenza di una udienza nel corso della quale sia stata presa una valida decisione dal Giudice di Primo Grado, questa Giuria d'Appello ritiene siano stati commessi dal '*Comitato di Regata/delle Proteste*' errori di procedura tali da ledere i diritti del richiedente e, senza entrare nel merito del caso, rimanda lo stesso al Giudice di Primo Grado ordinando di istruire un'udienza valida ai sensi della Regola 63 nel corso della quale possano essere accertati i fatti e possa essere presa una regolare decisione.

Così deciso in Genova il 4 febbraio 2011

f.to Sergio Gaibisso, presidente Giuria d'Appello
copia conforme all'originale